

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4668 del 05/09/2017
Oggetto	BO14T0120_AZ.AGR.BERTINELLI_occupazione di area del demanio idrico del Torrente Samoggia di mq. 10.536 da destinare ad uso agricolo, sita nel comune di Comune di Valsamoggia, Castelletto di Serravalle (BO), Foglio 43, mappale 114, 186, 184, 183
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4816 del 01/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 05/09/2014 assunta a prot. n. PG/2014.0311879, il sig. Enzo Bertinelli, CF BRTNZE53D19C191X, residente nel comune di Valsamoggia, loc. Castelletto di Serravalle, Via Valle del Samoggia 7193 chiedeva il rilascio di concessione relativa all'occupazione di area del demanio idrico del Torrente Samoggia di mq. 10.536 da destinare ad uso agricolo, sita nel comune di Comune di Valsamoggia, Castelletto di Serravalle (BO), Foglio 43, mappale 114, 186, 184, 183 e, in seguito, con istanza in data 03/03/2015, veniva richiesto di intestare la concessione a **Azienda Agricola Bertinelli Sonia, C.F.BRTSNO79L53A944D, n. REA BO-511953**, con sede nel Comune di Valsamoggia, Castelletto di Serravalle (BO), via Valle del Samoggia, n. 7083, corredata degli elaborati tecnici;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 151 del 31.05.2017 periodico (Parte Seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PC.2017.0020653 del 12.05.2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di area del demanio idrico del **Torrente Samoggia** di **mq. 10.536** da destinare ad uso agricolo, sita nel comune di Comune di Valsamoggia, Castelletto di Serravalle (BO), **Foglio 43, mappale 114, 186, 184, 183** possa essere assentita;
- di fissare il canone annuo in **€ 353,25 (trecentocinquantatre/25)**

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 21/07/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 353,25 (trecentocinquantatre/25);
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 353,25 (trecentocinquantatre/25) a garanzia dei propri obblighi, che verrà

restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare all' **Azienda Agricola Bertinelli Sonia, C.F.BRTSNO79L53A944D, n. REA BO-511953**, con sede nel Comune di Valsamoggia, Castelletto di Serravalle (BO), via Valle del Samoggia, n. 7083, la concessione, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di area del demanio idrico del Torrente Samoggia di mq. 10.536 da destinare ad uso agricolo, sita nel comune di Comune di Valsamoggia, Castelletto di Serravalle (BO), Foglio 43, mappale 114, 186, 184, 183 mediante occupazione di area demaniale, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti della Direzione Tecnica - Area Coordinamento e Rilascio concessioni;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2022**;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 353,25 (trecentocinquantaquattro/25) il canone annuo, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già interamente stata versata;
6. di stabilire che, in considerazione del fatto che la concessione è rilasciata nel mese di settembre 2017 per cui sono dovuti solo i 4/12 dell'intero canone annuale, che invero è stato interamente corrisposto, i restanti 8/12 di canone già versati ammontanti a € 235,50 (duecentotrentacinque/50) si intendono quale anticipo sull'annualità 2018 da integrare, entro il 31 marzo 2018, con la somma di € 117,75 (centodiciasette/75), e con la quota di aggiornamento di cui al successivo punto;
7. di stabilire che il canone fissato è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
8. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
9. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: **SAC Bologna - affluenti Reno IT 36R0760102400001018766509**

10. di stabilire l'ammontare deposito cauzionale in € 353,25 (trecentocinquantatre/25), dando atto che è già stato versato;
11. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n. 24;
12. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
13. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
14. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
15. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
16. di stabilire:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
18. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione,

all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

19. di notificare il presente atto al concessionario.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di **Azienda Agricola Bertinelli Sonia**, C.F.BRTSNO79L53A944D, n. REA BO-511953, con sede nel Comune di Valsamoggia, Castelletto di Serravalle (BO), via Valle del Samoggia, n. 7083, cap. 40050, Foglio 43, mappale 114, 186, 184, 183.
(Pratica SISTEB n. BO14T0120).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di area del demanio idrico del Torrente Samoggia di mq. 10.536 da destinare ad uso agricolo, sita nel comune di Comune di Valsamoggia, Castelletto di Serravalle (BO), Foglio 43, mappale 114, 186, 184, 183.
L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia di **anni 6**, pertanto sino al 31/12/2022. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24.
- b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in **€ 353,25** (trecentocinquantaquattro/25).
- c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre

dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in **€ 353,25** (trecentocinquantaquattro/25). L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi

nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVENTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente per l'uso richiesto. Si precisa che della superficie richiesta di mq 10.536,00 solo mq 6.636,37 possono essere coltivati e utilizzati a fini agricoli. I rimanenti 3.899,63 sono da mantenere, ex art. 26 delle Norme del Piano Stralcio per il T. Samoggia, boscati.
2. La manutenzione ordinaria della fascia boscata dovrà essere rivolta ad assicurare principalmente il mantenimento più diversificato possibile della fascia di vegetazione riparia al fine di favorire la biodiversità, la diversificazione strutturale e le specie di origine autoctona.
3. E' vietata ex TU 523/1904:
 - Qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
 - La realizzazione di qualsiasi costruzione, manufatto, baracca, muro, recinzione ecc, anche a carattere di provvisorietà con la sola eccezione di recinzioni eseguite con rete metallica e paletti infissi nel terreno dell'area, poste a distanza di almeno ml.10.00 dal ciglio del torrente.
4. E' consentito, nei limiti dell'articolo precedente, delimitare l'area demaniale con una recinzione di tipo leggero (rete metallica su pali infissi al suolo) senza la realizzazione di fondazioni profonde e continue. In ogni caso dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o a persone. Dovrà essere, altresì, consentito l'accesso al personale preposto alla vigilanza idraulica.
5. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
6. Il presente nulla osta non costituisce titolo o presupposto di sanatoria o simile per il mantenimento di strutture, fabbriche, costruzioni eventualmente presenti, anche con carattere di provvisorietà.
7. ARPAE si riserva, di revocare in qualsiasi momento la concessione, per esigenze idrauliche.

8. La concessione, inoltre, può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

9. In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa. L'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

10. Il presente disciplinare è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e dovrà essere mostrato dietro richiesta agli agenti preposti alla vigilanza del territorio.

11. Qualsiasi danno a persone e/o cose derivante dall'utilizzazione dell'area concessionata, sarà a carico del concessionario, senza possibilità di rivalsa verso l'amministrazione concedente.

12. Il presente nulla osta riguarda l'area così come delimitata nell'allegata cartografia nello stato di fatto riscontrato al momento del sopralluogo, pertanto il richiedente si dovrà fare carico di tutto quanto necessario perché la stessa sia idonea all'uso richiesto.

13. I lavori da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti al presente nulla osta (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazioni di erosione, scalzamento di opera di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc ecc.) sono a esclusivo carico del concessionario.

14. Gli interventi di manutenzione della fascia boschiva (tagli di piante secche, potature, raccolta di legname caduto) dovranno effettuarsi previa autorizzazione preventiva del loro inizio all'Ufficio idraulico competente. Nella comunicazione dovrà specificarsi che l'intervento verrà eseguito nel rispetto delle Norme Ambientali e secondo le modalità indicate nell'atto di concessione.

15. Per gli interventi di manutenzione della fascia boschiva ripariale:

- si dovranno utilizzare le piste e strade esistenti senza alterare lo stato dei luoghi;

- il taglio delle piante cadute e pericolanti dovrà essere eseguito mediante motosega;
- la raccolta del legname comprenderà l'allontanamento delle ramaglie;
- si adotteranno gli accorgimenti necessari a garanzia e per la sicurezza della pubblica incolumità;
- gli oneri per il trasporto a rifiuto delle ramaglie sono a totale carico del concessionario.

16. Eventuali danni arrecati all'amministrazione concedente o a terzi per lavori saranno a totale carico del concessionario.

17. L'inizio dei lavori e la loro ultimazione verrà comunicata al Vs. personale tecnico incaricato.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente.

Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Luogo e data

Per accettazione:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.